

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 308 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione con la Fondazione Luchetta - Ota - D'Angelo - Hrovatin Onlus di Trieste, per l'attuazione del Progetto "Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una comunità solidale". Rinnovo per il periodo dal 23.04.2021 al 22.04.2024.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno quindici del mese di APRILE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione con la Fondazione Luchetta - Ota – D’Angelo - Hrovatin Onlus di Trieste, per l’attuazione del Progetto “Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale”. Rinnovo per il periodo dal 23.04.2021 al 22.04.2024.

Premesso che, con decreto n. 783 dd. 15.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di:

1. avvalersi, per la realizzazione del Progetto “Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale”, della collaborazione di soggetti del Terzo Settore, con o senza personalità giuridica, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell’ambito dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all’art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit. - e, precisamente: gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato; le associazioni ed enti di promozione sociale e le fondazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all’Albo regionale delle cooperative di cui all’art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all’art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m. ed i. cit. nonché operare in settori, in settori di interesse per l’attività da convenzionare;

2. dare avvio al procedimento volto all’individuazione del soggetto del Terzo Settore più idoneo a garantire il supporto alla realizzazione del Progetto “Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale”, secondo le caratteristiche e le modalità dell’Avviso e relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile di proposta progettuale”), uniti quali parti integranti e sostanziali al provvedimento n. 783/2017 cit. ed, ivi, contestualmente, approvati;

3. riservarsi l’individuazione dell’ente del Terzo Settore - in possesso dei requisiti di cui al punto 1. - più idoneo a garantire la realizzazione e la gestione dell’iniziativa in parola, in base agli esiti della procedura avviata con l’Avviso di cui al precedente punto 2;

4. individuare, quale Referente aziendale per l’attività progettuale da convenzionare, il Direttore dei Servizi Sociosanitari o suo delegato, già individuato nel sig. Marco D’Aliesio, afferente alla S.O. Distretto 4;

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’allora A.S.U.I.Ts tassativamente entro il termine del 7 dicembre 2017, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 783/2017 cit.;

tenuto conto che l’apposita Commissione di valutazione - individuata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari con comunicazione dd. 13.12.2017, conservata in atti, ha redatto apposito verbale dd. 15.12.2017, nel quale si evince, fra altro, che entro il termine prefissato per il summenzionato rapporto convenzionale risulta

pervenuta, in data 07.12.2017, un'unica manifestazione d'interesse (prot. A.S.U.I.Ts n. 64291-64292-GEN-I-2017), da parte della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus (nel prosieguo Fondazione), valutata conforme a quanto richiesto con l'Avviso medesimo;

visto, inoltre, il predetto verbale, dal quale è emerso, fra altro, che la Fondazione de qua è risultata in possesso dei requisiti per il convenzionamento e, in specie, che la proposta progettuale presentata ha totalizzato un punteggio complessivo di 89 punti (su 100), risultando, pertanto, idonea;

acclarato pertanto che, con decreto n. 868 dd. 20.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di:

1. di prendere atto dell'avvenuta identificazione della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus quale controparte nella stipula della convenzione per la realizzazione del progetto "Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale", nei termini del testo già approvato con decreto n. 783 dd. 15.11.2017;

2. di confermare che, ai sensi dell'art. 10 del testo convenzionale, di cui al punto precedente, la convenzione avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dall'1.01.2018, ovvero dalla data di sottoscrizione, qualora successiva, con possibilità di rinnovo/proroga, su accordo delle Parti;

3. fare salve le attività svolte nelle more della formalizzazione dell'atto convenzionale;

atteso che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Rep. n. 50 dd. 23.04.2018, registrata a Trieste, il 24.04.2018, al n. 2714, Serie 3, liquidati Euro 103,00.-, della durata di tre anni, dal 23.04.2018 al 22.04.2021 ed eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo, ai sensi dell'art. 10 del testo convenzionale cit.;

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*", che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell'"Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana" e dell'"Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e atti organizzativi conseguenti;

atteso che, con nota e-mail dd. 11.03.2021, in atti, il Referente per le attività progettuali ha richiesto il rinnovo della convenzione Rep. n. 50 dd. 23.04.2018, a seguito di una positiva valutazione dell'attività svolta nel

triennio della durata del rapporto convenzionale e della riscontrata coerenza con gli accordi presi e sottoscritti, dando altresì atto che *“l'utilità per la comunità in termini di relazioni e coinvolgimento dei cittadini abitanti nel comprensorio di Via Cumano/Piazzale De Gasperi è assolutamente importante..la collaborazione con altri Enti coinvolti (Comune/Ater/Associazioni e Cooperative) è molto forte ed efficace..le relazioni di attività redatte dalla Fondazione allegate sono corrispondenti alla realtà, verificate in corso d'opera e valutate positivamente..”*;

acclarato che la Presidente della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus, con nota d. 25.03.2021, pervenuta via e-mail in data 26.03.2021 (Prot. AS.U.G.I. n. 28345.T.GEN.III.1.C dd. 26.03.2021), in atti, ha confermato la disponibilità della Fondazione medesima *“..a continuare la propria presenza ed impegno all'interno della Microarea di Montebello con il ruolo attuale e, conseguentemente, a rinnovare la Convenzione”*;

ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di rinnovare la Convenzione Rep. n. 50 dd. 23.04.2018 con la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus di Trieste, per l'attuazione del Progetto “Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale”, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 23.04.2021 al 22.04.2024, ai sensi dell'art. 10 del testo convenzionale, facendo altresì salve le attività eventualmente svolte nelle more dalla formalizzazione degli atti;

osservato, infine, di confermare, quale Referente aziendale per le attività progettuali, il dott. Marco D'Aliesio, Responsabile Infermieristico presso la Struttura Complessa Tutela Salute Adulti Anziani del Distretto n. 4;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. rinnovare la Convenzione Rep. n. 50 dd. 23.04.2018 con la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus di Trieste, per l'attuazione del Progetto “Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una Comunità Solidale”, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 23.04.2021 al 22.04.2024;
2. fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more dalla formalizzazione degli atti;
3. confermare, quale Referente aziendale per le attività progettuali, il dott. Marco D'Aliesio, Responsabile Infermieristico presso la Struttura Complessa Tutela Salute Adulti Anziani del Distretto n. 4;
4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Il rimborso degli oneri, conseguente dal presente provvedimento - valutato in presunti Euro 9.079,20.- (Euro 3.026,40.-/anno per spese dovute a canone locativo, spese accessorie e di riscaldamento) - andrà imputato al conto di ricavo 640.500.200.900 (altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati) del Bilancio dell'A.S.U.G.I. come a seguire:

- anno 2021: Euro 2.017,60.-;
- anno 2022: Euro 3.026,40.-;
- anno 2023: Euro 3.026,40.-,
- anno 2024: Euro 1.008,80.-

La quantificazione sopra riportata è da considerarsi meramente presunta, in quanto i valori del canone sono assoggettati all'adeguamento ISTAT e le spese condominiali e per riscaldamento sono variabili. Sarà onere dell'A.S.U.G.I chiedere il rimborso alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus di Trieste, sulla base dei costi effettivi.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott.ssa Maria Chiara Corti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 15/04/2021 14:37:59

IMPRONTA: A2397D2513E0B27A0978980FE0A86504C21FCBA7D5AAD8F88C0168532D246E98
C21FCBA7D5AAD8F88C0168532D246E98B21359787373110AEBA8A7EDADDB6B8D
B21359787373110AEBA8A7EDADDB6B8D82223213F80D0A59385ABFDFED654E44
82223213F80D0A59385ABFDFED654E44A3A0C2E79953B9B29A71A4AEC667F66C

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 15/04/2021 15:06:48

IMPRONTA: 7A7F16A232F07B41BEB499E57E66C952CCBD5F8A976077824AE3030AC47E7EDB
CCBD5F8A976077824AE3030AC47E7EDBA25AB6ABEFCD52C5D7226002853C4D2C
A25AB6ABEFCD52C5D7226002853C4D2CEB525C41E490993173D03643F7BD8741
EB525C41E490993173D03643F7BD874134880D7DDC7EAA16B2FC97A8477BE3C3

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 15/04/2021 15:34:59

IMPRONTA: AC1E72AD4A9478CFC749D901192A86AF588F2B7D28B4A3C5B5A2A390BD150F5F
588F2B7D28B4A3C5B5A2A390BD150F5F4ECC4B1FF3CD4E89FC3FE35DEC30B65
4ECC4B1FF3CD4E89FC3FE35DEC30B653C7DCF22AD498046618A66E6E4F1684D
3C7DCF22AD498046618A66E6E4F1684D5F789BC62DCC3AFCCF2C4BF71396314E

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 15/04/2021 16:12:42

IMPRONTA: 68233B0CED3BA0F4D8696F43694AC7204E3354FAB1810B15CB6133B5D59EC362
4E3354FAB1810B15CB6133B5D59EC36260EF9B43C08CF5756D39BE73E444E624
60EF9B43C08CF5756D39BE73E444E62409A749BFE3089EF94C27571364CB97DF
09A749BFE3089EF94C27571364CB97DF64A1CB63CC939B50B36EFD7DD2532C63